2. La notificazione, effettuata mediante il modulo B 1, di un accordo di distribuzione esclusiva che non corrisponde alle condizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, qualora l'accordo non venga adattato a tali condizioni, deve essere completata prima del 3 ottobre 1967 inviando il modulo B con gli allegati, ai sensi del regolamento n. 27.

Articolo 8

Gli articoli da 1 a 7 del presente regolamento si applicano in quanto compatibili alle pratiche concordate della categoria definita all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N° 68/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1967

relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968 e che modifica il Regolamento n° 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il Regolamento n° 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal Regolamento n° 214/66/CEE (2), ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma, l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che spetta al Consiglio stabilire le misure che devono essere applicate dagli Stati membri per la campagna lattiera 1967/1968 per il ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali e dei prezzi di mercato ;

Considerando che nel luglio 1966 il Consiglio ha deciso misure relative ai prezzi comuni applicabili a decorrere dalla campagna lattiera 1968/1969 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che pertanto non è necessario procedere alla fissazione del prezzo indicativo comune previsto all'articolo 18 del Regolamento n° 13/64/CEE ;

Considerando che la mancanza per la campagna lattiera 1967/1968 di un prezzo indicativo comune e dei criteri previsti all'articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento n° 13/64/CEE, rende impossibile la fissazione dei prezzi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento ; che, tenendo conto delle particolari condizioni in cui si trova il settore lattiero-caseario, appare opportuno adottare, a norma dell'articolo 23 del Regolamento n° 13/64/CEE, misure di deroga per la campagna lattiera 1967/1968 intese ad avvicinare i prezzi di mercato a quelli prevedibili per la campagna lattiera 1968/1969 ;

Considerando che, al momento dell'adozione delle misure relative ai prezzi indicativi nazionali, occorre osservare il principio, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento n° 13/64/CEE, del graduale ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali durante il periodo transitorio ;

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3961/66.

Considerando che per attuare l'obiettivo del ravvicinamento di tutti i prezzi indicativi nazionali è opportuno prevedere che per 100 chilogrammi la Germania aumenti il suo prezzo indicativo di 0,50 DM, i Paesi Bassi di 1,50 f.ol. e che gli altri Stati membri, tranne la Francia, mantengano per la campagna lattiera 1967/1968 i prezzi indicativi nazionali validi per la campagna lattiera 1966/1967 ;

Considerando che in Francia il nuovo prezzo indicativo del latte per la campagna lattiera 1967/1968 sarà applicabile soltanto il 10 aprile 1967 ; che pertanto è opportuno prorogare, temporaneamente, per l'essenziale, i prezzi d'entrata applicabili in tale Stato membro per la campagna lattiera 1966/1967 ;

Considerando che nei Paesi Bassi l'aumento del prezzo indicativo non può incidere sui prezzi del latte destinato al consumo diretto ; che appare pertanto necessario, a titolo di compensazione, aumentare di un importo addizionale i prezzi d'entrata di altri prodotti lattiero-caseari ; che, in base al rapporto quantitativo fra latte destinato alla trasformazione industriale e latte destinato al consumo diretto, tale importo ammonta, per 100 chilogrammi di latte destinato alla trasformazione industriale, a 0,75 f.ol. ;

Considerando che gli importi per la modifica dei prezzi d'entrata risultanti dalle modifiche suindicate alle quali procedono gli Stati membri in questione, sono indicati nella seguente tabella per 100 chilogrammi di prodotti pilota di cui all'allegato I del Regolamento n° 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) modificato per ultimo dal Regolamento n° 36/67/CEE (2) nonché per il Cheddar ed il Tilsit ;

	Germania (R. f.) DM	Paesi Bassi Fl.
Gruppo n. 1	—	—
Gruppo n. 2	3,83	16,99
Gruppo n. 3	1,52	7,77
Gruppo n. 4	1,07	4,99
Gruppo n. 5	1,30	6,21
Gruppo n. 6	4,85	21,—
Gruppo n. 7	.	.
Gruppo n. 8	5,50	24,89
Gruppo n. 9	4,62	20,22
Gruppo n. 10	3,99	18,24
Gruppo n. 11	4,17	16,32
Gruppo n. 12	.	.
Gruppo n. 13	—	—
Gruppo n. 14	8,60	36,02
Cheddar	4,99	21,52
Tilsit	4,62	20,22

Considerando che gli aiuti di cui all'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 13/64/CEE, devono essere nuovamente ridotti di un settimo per la campagna 1967/1968 ; che, tuttavia, per quanto riguarda i prodotti per i quali l'importo soggetto a tale riduzione è diventato inferiore a un settimo in seguito ad una riduzione accelerata degli aiuti intervenuta durante le campagne lattiere precedenti, l'applicazione di tali disposizioni può riguardare solo il saldo che rimane ;

Considerando che la riduzione degli aiuti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma del regolamento n. 13/64/CEE di Fr.l. 300 per 100 chilogrammi di burro, obbligherebbe il Lussemburgo ad aumentare il prezzo d'entrata al di sopra del prezzo d'entrata comune preso in considerazione per la campagna lattiera 1968/1969 ; che per evitare una tale conseguenza, è opportuno limitare eccezionalmente la riduzione degli aiuti a Fr.l. 200.

Considerando che il Belgio procede inoltre ad una riduzione accelerata di Fr. b. 233 degli aiuti accordati per 100 chilogrammi di latte intero in polvere e di Fr. b. 9 di quelli accordati per 100 chilogrammi di latte scremato in polvere ; che quindi è necessario prevedere un corrispondente aumento del prezzo d'entrata del latte intero in polvere e del latte scremato in polvere ;

Considerando che l'incidenza, per 100 chilogrammi di prodotto, di tale riduzione degli aiuti figura nella seguente tabella :

(1) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 525/67.

	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Gruppo n. 1	—	—	—	—
Gruppo n. 2	430,—	—	—	3,—
Gruppo n. 3	18,—	—	—	2,—
Gruppo n. 4	—	—	—	—
Gruppo n. 5	80,—	—	—	—
Gruppo n. 6	—	4,—	—	4,—
Gruppo n. 7	234,—	—	—	—
Gruppo n. 8	280,—	6,—	—	5,—
Gruppo n. 9	78,—	4,—	—	4,—
Gruppo n. 10	—	—	—	4,—
Gruppo n. 11	166,—	—	—	4,—
Gruppo n. 12	—	—	—	3,—
Gruppo n. 13	—	—	—	—
Gruppo n. 14	—	—	200,—	7,—
Cheddar	253,—	4,—	—	5,—
Tilsit	—	4,—	—	4,—

Considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del Regolamento n° 13/64/CEE, sono ridotti anche gli aiuti non compresi nel secondo comma ; che sembra opportuno che la Germania riduca tali aiuti di 2,25 DM per 100 chilogrammi di latte fornito alle aziende lattiero-casearie, i Paesi Bassi di 1,32 f.ol. per 100 chilogrammi di latte destinato alla trasformazione industriale e il Belgio di 81 Fr. b. per 100 kg di prodotti del gruppo n. 9 di cui all'allegato I del Regolamento n. 111/64/CEE ;

Considerando che l'incidenza, per 100 chilogrammi di prodotto, di tale riduzione supplementare degli aiuti figura nella seguente tabella :

	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Paesi Bassi Fl.
Gruppo n. 1	—	—	—
Gruppo n. 2	—	20,03	10,16
Gruppo n. 3	—	26,33	4,53
Gruppo n. 4	—	4,95	—
Gruppo n. 5	—	6,53	—
Gruppo n. 6	—	22,28	12,19
Gruppo n. 7	—	.	.
Gruppo n. 8	—	28,80	14,28
Gruppo n. 9	81,00	24,75	11,65
Gruppo n. 10	—	21,38	10,13
Gruppo n. 11	—	21,83	8,68
Gruppo n. 12	—	.	.
Gruppo n. 13	—	—	—
Gruppo n. 14	—	2,25	19,66
Cheddar	—	23,40	11,59
Tilsit	—	24,75	11,65

Considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 13/64/CEE, si deve compensare la riduzione degli aiuti di cui sopra con un aumento corrispondente dei prezzi d'entrata ;

Considerando che, peraltro, in alcuni casi, un adattamento del prezzo d'entrata in funzione della modifica del prezzo indicativo nazionale e della riduzione degli aiuti determinerebbe un superamento del prezzo d'entrata comune prospettato per la campagna lattiera 1968/1969 per il prodotto in questione ; che occorre evitare tale aumento nell'interesse di un ravvicinamento verso i prezzi d'entrata comuni ;

Considerando che per tener conto della particolare situazione del mercato del burro in Germania, è opportuno non portare ad oltre 740 DM il prezzo d'entrata tedesco per 100 chilogrammi di questo prodotto ;

Considerando che per alcuni prodotti la differenza esistente tra il prezzo d'entrata nazionale e il prezzo d'entrata comune prospettato rende opportuno un ravvicinamento complementare ;

Considerando che per i prodotti del gruppo n. 7 occorre mantenere l'uniformità dei loro prezzi d'entrata pur ravvicinando tali prezzi al prezzo d'entrata comune prospettato ;

Considerando che l'ammontare dei prezzi d'entrata per i prodotti del gruppo n. 8 e dei prezzi d'entrata per il formaggio Cheddar devono essere stabiliti tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 13/64/CEE ;

Considerando che per i prodotti del gruppo n. 11, è stato stabilito un prezzo d'entrata uniforme nella campagna lattiera 1966/1967 ; che per mantenere tale uniformità è opportuno aumentare tutti i prezzi d'entrata di un importo uniforme ;

Considerando che, per i prodotti del gruppo n. 13, il Consiglio ha previsto, nella sessione del 24 e 25 novembre 1966, l'applicazione anticipata di un prezzo d'entrata uniforme uguale al prezzo d'entrata comune prospettato per la campagna lattiera 1968/1969 e la soppressione simultanea negli scambi intracomunitari della riscossione di prelievi e della concessione di restituzioni ;

Considerando che il Belgio e il Lussemburgo hanno attuato tra loro un mercato unico per i prodotti lattiero-caseari, ad eccezione dei prodotti dei gruppi n. 4 e n. 14 ; che, tenuto conto dell'articolo 233 del Trattato, è quindi necessario prevedere per il Lussemburgo le medesime modificazioni dei prezzi d'entrata applicabili in Belgio per i prodotti che formano oggetto di detto mercato unico ;

Considerando che l'articolo 16 del regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame [1] autorizza gli Stati membri, per quanto concerne i prodotti della voce 04.02 A III b) 1 dell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE, a fissare un prezzo d'entrata inferiore a quello fissato per il prodotto pilota del gruppo n. 3 ; che la validità di tali disposizioni è limitata dall'articolo 25 del regolamento suddetto alla fine della campagna lattiera 1966/1967 ;

Considerando che persistono i motivi che hanno determinato l'adozione dell'articolo 16 del regolamento n. 215/66/CEE ed è pertanto opportuno prorogare la validità di tali disposizioni ; che sembra tuttavia opportuno, per tener conto della situazione di mercato e limitare l'incidenza del regime speciale, aumentare il limite minimo di tale prezzo d'entrata speciale ;

Considerando che il regolamento n. 46/65/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1965, relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna 1965/1966 [2], a causa di alcune difficoltà per la determinazione dei prezzi per i prodotti del gruppo n. 12 e allo scopo di semplificare il regime degli scambi, ha introdotto disposizioni speciali per i prodotti dei gruppi n. 11 e n. 12 ; che la validità di tale regime speciale è stata estesa alla campagna lattiera 1966/1967 dal regolamento n. 37/66/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1966, relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna 1966/1967 e che modifica il regolamento n. 113/64/CEE del Consiglio [3] ; che, sulla base dell'esperienza acquisita appare opportuno mantenere questo regime durante la campagna lattiera 1967/1968 ;

Considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento n. 13/64/CEE, il Consiglio decide in merito alle misure che devono essere prese a decorrere dalla campagna lattiera 1967/1968 circa lo scarto tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento del burro ; che all'atto della fissazione dei prezzi d'intervento del burro per detta campagna è necessario tener conto del prezzo d'intervento comune previsto per la campagna 1968/

[1] GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.
[2] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 748/65.
[3] GU n. 61 del 31. 3. 1966, pag. 884/66.

1969, nonché del rapporto tra il prezzo d'intervento ed il prezzo d'entrata previsto per la stessa campagna ; che è opportuno prevedere, per un ravvicinamento dei prezzi, che la differenza tra i prezzi d'intervento nazionali ed il prezzo d'intervento comune non sia aumentata per la campagna lattiera 1967/1968, ed anche che lo scarto tra il prezzo d'intervento ed il prezzo di entrata non possa superare lo scarto previsto per la stessa campagna ;

Considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE, la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo ; che allo scopo di consentire un passaggio senza difficoltà da una campagna all'altra in particolare per quanto concerne la fissazione dei prelievi e delle restituzioni, è opportuno prorogare fino al 2 aprile 1967 la validità delle disposizioni applicabili durante la campagna lattiera 1966/1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1967/1968 non si procede alla fissazione del prezzo indicativo comune di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE.

2. Per la campagna lattiera 1967/1968 non si procede alla fissazione dei prezzi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, verso i quali è orientato il ravvicinamento dei prezzi d'entrata, né all'adozione dei criteri che servono a detta fissazione.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano i prezzi indicativi nazionali per la campagna lattiera 1967/1968 in un importo uguale alla somma del prezzo indicativo nazionale per la campagna lattiera 1966/1967 e dell'importo fissato per 100 chilogrammi nella seguente tabella :

Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
0	0,50	0	0	0	1,50

Articolo 3

In conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 13/64/CEE,

— la Germania riduce di 2,25 DM l'aiuto concesso per 100 chilogrammi di latte fornito alle aziende lattiero-casearie,

— i Paesi Bassi riducono di 1,32 f. ol. l'aiuto concesso per 100 chilogrammi di latte ad uso industriale,

— il Belgio riduce di 81 F.b. l'aiuto concesso per 100 chilogrammi di prodotti del gruppo n. 9 di cui all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE.

Articolo 4

Salvo eventuale revisione degli importi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento n. 13/64/CEE, gli Stati membri fissano i loro prezzi d'entrata per la campagna lattiera 1967/1968 al livello dei loro prezzi d'entrata validi per la campagna lattiera 1966/1967, adattati, per 100 chilogrammi di prodotto, conformemente alle indicazioni riportate nella seguente tabella :

	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Gruppo n. 1	—	—	—	— 1.094,00	—	+ 6,34
Gruppo n. 2	+ 430,00	+ 28,57	—	—	+ 430,00	+ 30,15
Gruppo n. 3	+ 18,00	+ 33,35	—	—	+ 18,00	+ 14,30
Gruppo n. 4	—	+ 7,21	— 17,07	— 1.563,00	+ 114,40	—
Gruppo n. 5	— 316,50	— 23,81	— 17,85	— 1.875,50	— 316,50	+ 1,81
Gruppo n. 6	—	+ 36,49	—	—	—	+ 8,52
Gruppo n. 7	+ 1.413,50	+ 113,08	+ 139,59	+ 17.669,00	+ 1.413,50	+ 102,33
Gruppo n. 8	—	—	—	—	—	—
Gruppo n. 9	+ 159,00	+ 43,70	—	+ 2.344,00	+ 159,00	+ 35,87
Gruppo n. 10	+ 337,50	+ 36,40	—	—	+ 337,50	+ 44,34
Gruppo n. 11	+ 76,60	+ 6,13	+ 7,57	+ 957,50	+ 76,60	+ 5,55
Gruppo n. 12	—	—	—	—	—	—
Gruppo n. 13	+ 137,50	+ 11,00	— 8,88	— 2.813,00	+ 137,50	+ 9,95
Gruppo n. 14	—	+ 6,51	—	+ 4.375,00	+ 186,50	+ 62,68
Cheddar	—	—	—	—	—	—
Tilsit	+ 159,00	+ 43,70	—	+ 2.344,00	+ 159,00	+ 35,87

Articolo 5

1. L'importo di 32,50 unità di conto di cui all'articolo 16, seconda frase, del regolamento n. 215/66/CEE, è sostituito dall'importo di 34,25 unità di conto.

2. All'articolo 25 del regolamento n. 215/66/CEE l'indicazione « 1966/1967 » è sostituita dall'indicazione « 1967/1968 ».

Articolo 6

Negli scambi intracomunitari dei prodotti del gruppo n. 13, a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1967/1968 non è riscosso alcun prelievo all'importazione e non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Articolo 7

1. Durante la campagna lattiera 1967/1968, per i prodotti del gruppo n. 12,

— non si procede alla fissazione dei prezzi franco frontiera ;

— i prelievi all'importazione e gli importi massimi della restituzione all'esportazione sono identici a quelli applicabili ai prodotti del gruppo n. 11.

2. Durante la campagna lattiera 1967/1968, negli scambi intracomunitari dei prodotti dei gruppi n. 11 e n. 12 sono riscossi prelievi all'importazione soltanto quando :

— lo Stato membro esportatore concede aiuti per il prodotto in questione e

— il prezzo franco frontiera di questo Stato membro per il prodotto pilota del gruppo n. 11 è inferiore di almeno il 5 % al prezzo d'entrata nello Stato membro importatore per detto prodotto, previa detrazione dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento n. 13/64/CEE.

3. Durante la campagna lattiera 1967/1968, negli scambi intracomunitari dei prodotti dei gruppi n. 11 e n. 12, non sono concesse restituzioni all'esportazione.

Articolo 8

Per la campagna lattiera 1967/1968, gli Stati membri fissano il prezzo d'intervento del burro in modo che per 100 chilogrammi,

— lo scarto tra il prezzo d'entrata diminuito dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento n. 13/64/CEE ed il prezzo d'intervento sia al massimo di 10 unità di conto,

— e che lo scarto tra il prezzo d'intervento applicabile durante la campagna 1966/1967 e l'importo di 176,25 unità di conto non sia aumentato.

Articolo 9

In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE la campagna lattiera 1966/1967 termina il 2 aprile 1967 e la campagna lattiera 1967/1968 ha inizio il 3 aprile 1967.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER